



Comune di Caino

Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 38 del 31-07-2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20:00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **SINDACO SAMBRICI CESARE** il Consiglio Comunale. Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. ALESSANDRO TOMASELLI**

<u>Cognome e Nome</u>	<u>P/A</u>
1. SAMBRICI CESARE	Presente
2. BENINI GIOVANNA	Presente
3. SAMBRICI MICHELE	Presente
4. GRAZ MARIACATERINA	Presente
5. VENTURINI ANNALISA	Presente
6. MORA SILVIA	Presente
7. TAMENI MICHELE	Presente
8. FENOTTI VALENTINO	Assente
9. ZUCCHINI LUCA	Presente
10. ROSSI LUCA	Presente
11. BERTACCHINI SIMONA	Assente

PRESENTI 9

ASSENTI 2

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento indicato in epigrafe.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2014.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Caino, li 28-07-2014

Il Responsabile dell'area Finanziaria
F.to DOTT.SSA MARIA BUZZONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Caino, li 28-07-2014

Il Responsabile dell'area Finanziaria
F.to DOTT.SSA MARIA BUZZONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell'O.d.G. sono quelli che risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI** e **TARI**, confermando la normativa della componente **IMU**;

RICORDATO che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce le seguenti aliquote IMU:

- aliquota di base 0,76%, con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, con possibilità di variarla in diminuzione sino allo 0,1%;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;

DATO ATTO anche che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, alle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 è applicabile una detrazione pari ad Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione;

RILEVATO:

- che per il 2014 il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13;
- che per il 2014 il gettito dell'imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D, è destinato ai comuni;
- che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 convertito con Legge 214/2011;
- che comma 9 - bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (inserito dall'art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art. 2 comma 2 lett. A) del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013), a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., che ha disposto l'esenzione dal tributo per le seguenti fattispecie:

- a) abitazioni principali, comprese quelle assimilate previste dal Regolamento IMU e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO che il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) stabilisce quanto segue:

“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n.201, del 2011.”;

RILEVATO che il comma 169, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO anche l'obbligo per i Comuni, sancito dall'art. 13, comma 15, del medesimo D.L. 201/2011 e dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 di approvare le aliquote, in ogni caso, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 29 aprile 2014, che ha differito, per l'anno 2014, dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote e di quanto stabilito in materia di Imposta unica comunale - TASI;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014 e delle stime operate sulle basi imponibili, si stabilisce che il fabbisogno finanziario dell'Ente, per l'anno 2014, può essere soddisfatto confermando le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" determinate per l'anno 2013 e la detrazione di legge per l'abitazione principale (nei casi non esenti) che come di seguito riportato:

- 1) l'aliquota di base 0,9 per cento**, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
- 2) l'aliquota del 1,0 per cento** per le aree fabbricabili;
- 3) l'aliquota ridotta dello 0,4 per cento**, da applicare:
 - a) all'unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente;
 - b) alle unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale di cui al punto a) precedente,
- 4) l'aliquota dello 0,76 per cento**, da applicare agli immobili di categoria catastale D esclusi immobili categoria catastale D/10.

RITENUTO opportuno prevedere per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

PRESO ATTO, inoltre, che per l'anno 2014, non è più possibile applicare la maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, già prevista dalla normativa solo per gli anni 2012 e 2013;

VISTI gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile espressi da parte della responsabile dell'area amm.vo-contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dalla Legge n. 213/2012;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/00;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n.9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di confermare, al fine dell'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2014, le medesime aliquote e la detrazione per abitazione principale adottate nel 2013 come segue:

- 1) l'aliquota di base 0,9 per cento**, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
- 2) l'aliquota del 1,0 per cento** per le aree fabbricabili;

3) l'aliquota ridotta dello 0,4 per cento, da applicare:

- a) all'unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente;
- b) alle unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale di cui al punto a) precedente,

4) l'aliquota dello 0,76 per cento, da applicare agli immobili di categoria catastale D esclusi immobili categoria catastale D/10.

2. di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per l'abitazione principale relativamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

3. di dare atto che la detrazione di cui al punto precedente è da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 2001/2011, ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione medesima si verifica;

4. di dare atto che l'abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente";

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal **1 gennaio 2014**;

6. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;

7. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto previsto dall'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to SAMBRICI CESARE

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ALESSANDRO TOMASELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 02-09-2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ALESSANDRO TOMASELLI

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-09-2014.

Caino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ALESSANDRO TOMASELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Caino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ALESSANDRO TOMASELLI